



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/10 DEL 22.5.2012

Oggetto: Adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 43 della legge regionale n. 6/2012 della deliberazione n. 46/46 del 16.11.2011 concernente "Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 7, commi 47 e 48 come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3 e dalla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 18, comma 24. Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione. Approvazione delle nuove direttive di attuazione. UPB S06.03.028 Posizione Finanziaria SC 06.0758. € 1.000.000".

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che con deliberazione n. 46/46 la Giunta regionale ha approvato il testo delle nuove Direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48, come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, e dalla L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 18, comma 24 - Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione.

La predetta deliberazione e le sue direttive attuative, precisa l'Assessore, recepiscono le limitazioni previste dalla normativa allora vigente prevedendo che i finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale potessero essere utilizzati per la concessione di fidejussioni escutibili a prima richiesta, a favore di finanziamenti contratti da imprese con sede legale in Sardegna, e destinati:

- a) alle garanzie per nuovi investimenti;
- b) alla ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio, con postergazione della quota capitale prevista per gli anni 2009, 2010 e 2011 alla fine del periodo di ammortamento;
- c) ad operazioni di smobilizzo o cessione di crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione statale, regionale e locale.

Le direttive attuative, prosegue l'Assessore, all'articolo 5 prevedevano inoltre che i fondi rischi dovessero essere utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziate



né i relativi interessi potevano essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative o degli investimenti dei confidi al di fuori delle garanzie assistite.

Con l'articolo 4, comma 43 della legge finanziaria per l'anno 2012, precisa l'Assessore, è stata ampliata la possibilità di utilizzo dei fondi rischi e, al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sostenendone l'avvenuta o futura trasformazione in intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, è stato previsto che i confidi possano imputare al fondo consortile o ad apposita riserva i fondi rischi costituiti dai contributi della Regione, successivamente alla data del 30 giugno 2007 a valere sull'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, e dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2009. Tali risorse sono attribuite, unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

Ciò premesso, conclude l'Assessore, occorre adeguare la deliberazione della Giunta regionale n. 46/46 e le sue direttive alle nuove disposizioni legislative, rimuovendo di fatto le limitazioni di utilizzo dei fondi rischi costituiti dai contributi della Regione e prevedendo il conseguente adeguamento delle domande da parte dei beneficiari dell'intervento.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

DELIBERA

di rettificare l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 46/46 del 16.11.2011 come di seguito indicato:

a) nell'articolo 4, il terzo capoverso è così sostituito:

“Le risorse potranno essere destinate alla concessione di fidejussioni escutibili a prima richiesta, a favore di finanziamenti contratti da imprese con sede legale in Sardegna, e destinati”

b) nell'articolo 4, al penultimo capoverso è aggiunto il periodo:



“Le risorse potranno essere inoltre destinate alle finalità di cui all’art. 4, comma 43, L.R. n. 6/2012”;

c) nell’articolo 5 è soppresso il periodo:

“I fondi rischi saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie”;

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adeguare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione entro 20 giorni dall’adozione della presente deliberazione. A seguito di tale adeguamento il Servizio regionale competente per la gestione dell’intervento adotterà i conseguenti provvedimenti di finanziamento con modalità coerenti con le imitazioni di spesa previste dal patto di stabilità interno.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

p. Il Presidente
Giorgio Oppi